

Memento Pratico

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

NUOVO DIRITTO
DI FAMIGLIA
(Riforma Cartabia)

ESTRATTO

Piano dell'opera

PARTE I - COS'È LA FAMIGLIA

30

Cap. 1.	Componenti della famiglia	42
Cap. 2.	Genitori e figli	130
Cap. 3.	Diritti e doveri tra genitori e figli	450
Cap. 4.	Alimenti	600
Cap. 5.	Capacità	700

PARTE II - FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO

900

Titolo I - Matrimonio 910

Cap. 1.	Promessa di matrimonio	920
Cap. 2.	Condizioni per contrarre matrimonio	990
Cap. 3.	Tipi di matrimonio	1124
Cap. 4.	Diritti e doveri dei coniugi	1425
Cap. 5.	Vizi del matrimonio	1520

Titolo II - Regime patrimoniale dei coniugi 1701

Cap. 1.	Comunione legale dei beni	1710
Cap. 2.	Separazione dei beni	1910
Cap. 3.	Comunione convenzionale e altri regimi	1929

Titolo III - Patrimonio familiare 1963

Cap. 1.	Impresa familiare e azienda coniugale	1968
Cap. 2.	Patto di famiglia	2065
Cap. 3.	Fondo patrimoniale	2120
Cap. 4.	Trust	2230
Cap. 5.	Assicurazioni	2550

Titolo IV - Separazione e divorzio 2920

Cap. 1.	Regole generali	2930
Cap. 2.	Effetti patrimoniali di separazione e divorzio	3235
Cap. 3.	Affidamento e mantenimento dei figli	4160
Cap. 4.	Effetti personali di separazione e divorzio	4650
Cap. 5.	Regole processuali	4670
Cap. 6.	Riconoscimento delle decisioni straniere	5240
Cap. 7.	Esempi di atti relativi a separazione e divorzio	5330

PARTE III - UNIONE CIVILE

5360

PARTE IV - CONVIVENZA DI FATTO

5580

	PARTE V - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA FAMIGLIA	5810
	PARTE VI - ASPETTI PENALI	6094
Cap. 1.	Reati	6095
Cap. 2.	Misure cautelari, coercitive e ordini di protezione	6320
	PARTE VII - DONAZIONI	6420
	PARTE VIII - SUCCESSIONI	6700
Cap. 1.	Principi generali	6702
Cap. 2.	Successione per legge (legittima)	7300
Cap. 3.	Successione per testamento	7400
Cap. 4.	Divisione dell'eredità in comunione	8200
Cap. 5.	Tutela dell'eredità e degli eredi	8400
Cap. 6.	Aspetti fiscali	9100
Cap. 7.	Morte del lavoratore	9400
	APPENDICE	
	Indicazioni operative e protocolli dei tribunali	9650

CAPITOLO 5

Regole processuali

SOMMARIO

Sez. 1 - Procedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.....	4670	Sez. 4 - Procedimenti stragiudiziali di separazione e di divorzio	5040
Sez. 2 - Procedimenti in presenza di allegazioni di violenza domestica e di genere	4960	Sez. 5 - Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio	5100
Sez. 3 - Procedimenti in presenza di figli minori.....	4990		

SEZIONE 1

Procedimenti giudiziari di separazione e di divorzio

SOMMARIO

I. Caratteristiche generali	4672	A. Separazione su domanda congiunta (o consensuale)	4735
A. Richiesta di separazione o divorzio	4674	B. Separazione giudiziale	4810
B. Giudice competente e legge applicabile	4690	III. Procedimento di divorzio	4892
C. Aspetti fiscali	4718	A. Condizioni	4896
II. Procedimento di separazione	4730	B. Divorzio su domanda congiunta (o divorzio congiunto)	4905
		C. Divorzio giudiziale	4930

Questa sezione esamina le regole relative alla domanda di **separazione** personale dei coniugi e quella di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (di seguito sinteticamente: di **divorzio**), per i procedimenti instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**.

4670

La prima parte esamina le caratteristiche generali, nella seconda invece è esposta la disciplina dei procedimenti giudiziari di separazione (consensuale e giudiziale) e di divorzio (congiunto e giudiziale).

Per lo scioglimento dell'unione civile (in forma congiunta o contenziosa) si rinvia al n. 5473 e s. Per la disciplina dei procedimenti **pendenti al 28 febbraio 2023** invece si rinvia all'edizione precedente di questo volume.

I. Caratteristiche generali

Per i procedimenti instaurati **dopo il 28 febbraio 2023** è in vigore il **rito familiare uniforme**, disciplinato dagli artt. 473 bis e s. c.p.c. (introd. dall'art. 3 c. 33 D.Lgs. 149/2022): le regole processuali per separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli «non matrimoniali» e per le modifiche di precedenti statuizioni sono dunque **identiche**.

4672

Nella trattazione precisiamo innanzitutto i presupposti per richiedere la separazione e quelli per chiedere il divorzio, nonché i soggetti che possono agire in giudizio specificando se devono o meno farsi assistere da un avvocato.

Seguono le regole sull'individuazione del **giudice competente**, anche in presenza di elementi di transnazionalità, ossia se uno o entrambi i coniugi sono cittadini stranieri.

Sono trattati infine gli aspetti fiscali.

A. Richiesta di separazione o divorzio

SOGGETTI LEGITTIMATI Il diritto di chiedere la **separazione** giudiziale o su domanda congiunta spetta esclusivamente ai coniugi (art. 150 c. 3 c.c.). La stessa regola si applica al **divorzio** (art. 3 L. 898/70).

4674

Si tratta di un diritto **personalissimo** (Cass. 30 gennaio 2013 n. 2183, Cass. 9 ottobre 2007 n. 21099) e, come tale, indisponibile e **irrinunciabile**. Di conseguenza è nullo ogni accordo che abbia ad oggetto la rinuncia o che ne limiti l'esercizio.

L'accordo con cui i **coniugi fissano** in sede di separazione le **conseguenze patrimoniali** del futuro ed eventuale divorzio è invalido o nullo per illiceità della causa (Cass. 28 giugno 2022 n. 20745, Cass. 30 gennaio 2017 n. 2224, Cass. 21 dicembre 2012 n. 23713, Cass. 10 marzo 2006 n. 5302), o invalido sul presupposto dell'indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio (Cass. 4 giugno 1992 n. 6857). L'**accordo** sottoscritto dai **nubendi** prima del matrimonio è valido, invece, se prevede il **trasferimento** di un **immobile** da uno all'altro in caso di separazione o divorzio, come indennizzo per le spese di ristrutturazione di altro immobile da destinarsi ad abitazione familiare e, dunque, condizionato sospensivamente al fallimento del matrimonio (Cass. 21 dicembre 2012 n. 23713).

4676 La richiesta deve provenire da entrambi i coniugi **congiuntamente** nella separazione consensuale o divorzio su domanda congiunta o anche da uno solo di essi (ossia **disgiuntamente** l'uno dall'altro) nella separazione e nel divorzio giudiziali.

La richiesta può essere promossa anche dal coniuge che, con il proprio comportamento, ha determinato l'intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole per i figli.

La domanda **non** può essere presentata dai **parenti** dei coniugi, neppure per tutelare gli interessi dei figli minori o determinare il proprio diritto di visita o ancora per conservare un rapporto e una relazione affettiva significativi (Cass. 16 ottobre 2009 n. 22081, Cass. 17 gennaio 1996 n. 364). L'eventuale **intervento di terzi** nel giudizio di separazione e divorzio può avvenire, nei procedimenti contenziosi, **entro** il termine fissato per la costituzione del convenuto (art. 473 bis 20 c.p.c.). I parenti dei figli minori possono invece sollecitare un controllo giudiziario sull'esercizio delle responsabilità dei genitori ossia promuovere un separato giudizio innanzi al tribunale per i minorenni (richiesta ai sensi dell'art. 317 bis c.c.) (v. n. 4370 e s.).

La domanda di separazione, in base a una giurisprudenza risalente nel tempo, può essere proposta anche da un **procuratore speciale** che sia in possesso di una procura contenente in modo analitico e dettagliato le condizioni alle quali il mandante intende separarsi, così come indicate nel ricorso e dalle quali si evincano i limiti entro cui la volontà del coniuge deve farsi valere (Cass. 11 novembre 1981 n. 5973, App. Firenze 20 febbraio 1991). La dottrina esclude invece tale possibilità (Mandrioli, Tommaseo).

4678 **CAPACITÀ** Chi promuove la richiesta deve essere capace di **intendere e di volere**.

Il coniuge **interdetto o inabilitato** può agire o resistere in giudizio tramite il suo rappresentante legale, in quanto non può essere privato del diritto personalissimo alla separazione (Cass. 6 giugno 2018 n. 14669, Cass. 21 luglio 2000 n. 9582).

Nella separazione e nel divorzio giudiziale se il coniuge convenuto è malato di mente o legalmente incapace, il giudice può nominare un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio (art. 473 bis 14 c. 2 c.p.c.).

Il **curatore speciale** del coniuge interdetto nominato dal presidente del tribunale può presentare il ricorso per il divorzio e resistere nel giudizio (Cass. 21 luglio 2000 n. 9582, Trib. Bari 7 aprile 2015 n. 1540).

Anche il tutore può presentare domanda in nome e per conto del coniuge interdetto, previa autorizzazione giudiziale, essendo la nomina di un curatore speciale necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore e il proprio rappresentato (Cass. 6 giugno 2018 n. 14669).

4679 Secondo l'orientamento prevalente, la persona sottoposta ad **amministrazione di sostegno** può chiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare che, valutata la rispondenza della domanda agli interessi del beneficiario di tale istituto, può autorizzare l'amministratore a promuovere l'azione o nominare un curatore speciale (Trib. Cagliari 15 giugno 2010, Trib. Roma 10 marzo 2009, Trib. Modena 26 ottobre 2007; contrario invece: Trib. Milano 7 maggio 2014).

Se la persona beneficiaria è in grado di esprimere la propria volontà e non intende sottoscrivere il ricorso, il giudice tutelare può rigettare l'istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno (Trib. Roma 13 aprile 2007).

Ad **esempio**, l'amministratore di sostegno può, previa autorizzazione giudiziale, presentare domanda di divorzio per il coniuge beneficiario purché si ritenga presuntivamente provato che ciò corrisponde alla volontà del soggetto, al momento del divorzio incapace di esprimersi (Trib. Roma 10 marzo 2009: in un caso di divorzio congiunto).

4680 **MORTE DI UN CONIUGE** In caso di morte del coniuge **obbligato al pagamento dell'assegno** (o nei cui confronti è svolta la domanda) successiva al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il processo **può proseguire** nei confronti degli eredi per l'accertamento o meno della debenza dell'assegno (Cass. SU 24 giugno 2022 n. 20495, Cass. 28 dicembre 2022 n. 37898).

Regime fiscale e previdenziale della famiglia

SOMMARIO

Sez. 1 - Determinazione del reddito nell'ambito della famiglia	5813	A. Artigiani e commercianti.....	5897
I. Imputazione dei redditi	5813	B. Lavoratori agricoli autonomi..	5908
a. Coniugi	5815	III. Iscritti alla Gestione Separata INPS	5918
b. Figli.....	5823	Sez. 3 - Benefici fiscali	5943
II. Determinazione dell'imposta.....	5828	I. Oneri deducibili	5952
Sez. 2 - Assegni a sostegno della famiglia	5837	II. Oneri detraibili.....	5973
I. Lavoratori dipendenti.....	5841	III. Detrazioni per carichi di famiglia..	6019
A. Assegno per il nucleo familiare (c.d. ANF)	5844	a. Coniuge a carico	6022
B. Assegno unico universale per figli a carico (c.d. AUUF)	5884	b. Figli a carico	6028
II. Lavoratori autonomi	5896	IV. Bonus bebè	6048
		Sez. 4 - Permessi per familiari portatori di handicap	6055
		I. Permessi retribuiti	6057
		II. Congedo straordinario.....	6077

Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a specifiche misure di sostegno economico al mantenimento dei familiari a carico e a forme di agevolazione per conciliare il tempo di lavoro con quello dedicato alla cura dei figli. Ulteriori misure di sostegno sono previste nel caso in cui il lavoratore debba occuparsi di un familiare portatore di handicap.

Prima di esaminare tali benefici, è opportuno illustrare brevemente come l'esistenza di un nucleo familiare può incidere sulla imputazione dei redditi prodotti dai singoli componenti della famiglia e sulla determinazione dell'imposta dovuta.

SEZIONE 2

Assegni a sostegno della famiglia

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a specifiche misure di sostegno economico per il mantenimento dei familiari a carico. **5837**

Le esaminiamo di seguito, **distinguendo tra:**

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi: hanno diritto a misure di sostegno differenti a seconda che si tratti di artigiani e commercianti o di lavoratori agricoli autonomi;
- collaboratori iscritti alla gestione separata INPS.

I. Lavoratori dipendenti

In merito ai lavoratori dipendenti, bisogna **distinguere tra** lavoratori che hanno **nuclei familiari:** **5839**

- **senza figli e non orfanili:** continua invece ad applicarsi la disciplina prevista per l'ANF (art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88; Circ. INPS 28 febbraio 2022 n. 34), alle condizioni e con le modalità esaminate nei paragrafi seguenti (v. n. 5841 e s.).
- **con figli e orfanili:** dal 1° marzo 2022 a tali lavoratori spetta l'assegno unico e universale per i figli a carico, in sostituzione dell'assegno per il nucleo familiare (L. 46/2021, D.Lgs. 230/2021; Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23, Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714) (v. n. 5884 e s.).

A. Assegno per il nucleo familiare (c.d. ANF)

L'assegno per il nucleo familiare (d'ora in poi: **ANF**) è una prestazione previdenziale erogata al lavoratore al fine di integrarne il reddito familiare quando risulta al di sotto dei limiti previsti dalla legge (DL 69/88 conv. in L. 153/88). **5841**

L'ANF viene corrisposto con riferimento alla composizione del nucleo familiare (**dal 1° marzo 2022** è erogato ai nuclei familiari non orfanili e senza figli) e al reddito ad esso riferibile e non in relazione alla qualifica del lavoratore, all'entità della prestazione o dei contributi versati.

L'ANF è una prestazione a carico dell'INPS, generalmente **anticipata dal datore di lavoro**, il quale recupera i relativi importi tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile.

► **Precisazioni 1)** L'ANF non spetta per i **periodi di disponibilità** dei lavoratori con **contratto di somministrazione** o di **lavoro intermittente** (Circ. INPS 13 marzo 2006 n. 41). La giurisprudenza, però, ha stabilito che i lavoratori con **contratto di somministrazione** hanno diritto all'ANF durante tali periodi (Cass. 8 marzo 2019 n. 6870).

2) Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle **parti dell'unione civile** (art. 1 c. 20 L. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà). Pertanto, quando nel presente capitolo si fa riferimento al coniuge (ad esempio, per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare del richiedente) o all'istituto del matrimonio, in tali espressioni devono intendersi compresi anche l'istituto dell'unione civile ed i soggetti uniti civilmente.

AMBITO DI APPLICAZIONE (Circ. INPS 28 febbraio 2022 n. 34) Nella **tabella** seguente **5842**
indichiamo nel dettaglio i soggetti che continuano ad avere diritto all'ANF.

Beneficiari	a) dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente b) domestici e domestici somministrati c) lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 2 c. 26 L. 335/95) d) lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti e) lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF f) percettori di NASPI g) percettori di integrazioni salariali h) beneficiari di prestazioni antitubercolari i) lavoratori in aspettativa sindacale j) marittimi sbarcati per infortunio o malattia k) lavoratori socialmente utili (LSU) e titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) l) percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF
Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022)	<p>Composizione del nucleo familiare Il nucleo familiare del richiedente è composto: – dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato – dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti</p> <p>Condizioni Nel nucleo familiare non deve essere presente: a) un figlio minorenni a carico b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea – svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego – svolga il servizio civile universale c) un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età</p>

a. Condizioni

- 5844** L'ANF è riconosciuto al lavoratore **solo in presenza** dei seguenti **presupposti** (art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88):
- esistenza di un nucleo familiare;
 - rispetto di determinati limiti di reddito;
 - assenza di altro ANF o di altro trattamento di famiglia.
- Per ottenere l'ANF il lavoratore deve presentare apposita **domanda** esclusivamente in **modalità telematica** (v. n. 5864).

1. Nucleo familiare

- 5846** **COMPOSIZIONE** (art. 2 c. 6 e 6 bis DL 69/88 conv. in L. 153/88) Il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari indicati in tabella.
- Per l'inclusione di alcuni componenti del nucleo, oltre alla presenza di determinate condizioni, è necessario che il richiedente alleggi **specificata documentazione** e/o **apposita autorizzazione** dell'INPS (v. n. 5852).

CAPITOLO 2

Successione per legge (legittima)

SOMMARIO

A. Coniuge superstite	7306	D. Fratelli e sorelle.....	7329
B. Figli.....	7322	E. Ascendenti.....	7330
C. Genitori	7324	F. Parenti ulteriori.....	7332

In **assenza di un valido testamento** è la legge ad individuare quali parenti ereditano, e in quale misura (art. 565 e s. c.c.).

Per regola generale, i parenti più prossimi escludono i più remoti.

Riassumiamo in tabella i parenti chiamati all'eredità e le quote loro attribuite.

7300

Successione per legge (assenza di testamento)			
In caso di	Eredi	Quota spettante	Art. (c.c.)
Coniuge vivente*	(in assenza di figli, e in assenza di fratelli e ascendenti del defunto): solo il Coniuge	Intera eredità	583
	Coniuge + Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto)	1/2 eredità + dir. abitazione 1/2 eredità	581
	Coniuge + 2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto)	1/3 eredità + dir. abitazione 2/3 eredità in parti uguali	
	Coniuge + Ascendente/i del defunto (in assenza di figli e fratelli del defunto)	2/3 eredità + dir. abitazione 1/3 eredità in parti uguali	582
	Coniuge + 1 o più fratelli del defunto (in assenza di figli e ascendenti del defunto)	2/3 eredità + dir. abitazione 1/3 eredità in parti uguali	
	Coniuge + Ascendente/i + 1 o più fratelli del defunto (in assenza di figli)	2/3 eredità + dir. abitazione 1/3 eredità (suddivisa ai sensi dell'art. 571 c.c.)	
Senza coniuge*	1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti del defunto)	Intera eredità in parti uguali	566
	(in assenza di figli e fratelli del defunto): Ascendente/i del defunto	Intera eredità	568
	(in assenza di figli e ascendenti del defunto): 1 o più fratelli del defunto	Intera eredità in parti uguali	570
	(in assenza di figli): Ascendente/i + 1 o più fratelli del defunto (v. n. 7326)	1/2 eredità 1/2 eredità in parti uguali	571
	In assenza di figli, genitori, fratelli/sorelle o loro discendenti: ascendenti paterni e ascendenti materni	1/2 eredità + 1/2 eredità	569
	Parenti purché entro il 6° grado (in assenza di figli, ascendenti e fratelli del defunto)	Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo	572

* Al coniuge è equiparata la parte di una **unione civile**, art. 1 c. 21 L. Unioni Civili.

7302 EQUIPARAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.), essendo venuta meno ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio (v. n. 136), a condizione che per questi ultimi la filiazione sia stata riconosciuta (v. n. 178 e s.) o giudizialmente dichiarata (v. n. 418 e s.) (art. 580 c. 1 c.c.).

Conseguentemente, si crea sempre un rapporto di parentela tra il figlio e la famiglia del genitore che abbia effettuato il riconoscimento, a prescindere dal tipo di filiazione.

Pertanto:

- ogni figlio ha diritto di ricevere per successione da tutti i parenti sino al sesto grado;
- è stato abrogato il diritto di commutazione;
- si ha estensione della categoria dei successibili per rappresentazione. Pertanto, la rappresentazione fa subentrare ogni discendente nel grado del proprio ascendente che non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

7304 EQUIPARAZIONE TRA CONIUGE E PARTE DI UNIONE CIVILE (art. 1 c. 21 L. Unioni Civili) Ai fini successori la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso è equiparata al coniuge. Pertanto, nella trattazione seguente, quando si fa riferimento al coniuge, **in tale espressione va ricompresa** anche la parte dell'unione civile, salvo diversa indicazione.

A. Coniuge superstite

7306 UNICO EREDE Come precisato nella tabella al n. 7300, il coniuge (o la parte di unione civile, art. 1 c. 21 L. Unioni Civili) è l'unico erede quando **mancano figli e ascendenti e fratelli/sorelle** del defunto (art. 583 c.c.).


7309 In caso di **separazione** legale, il coniuge superstite (art. 585 c.c.):

- cui **non è stata addebitata** la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato;
- cui sia stata **addebitata** la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti (art. 548 c. 2 c.c.).

┆ Tale norma sembra non potersi applicare alle parti di un'unione civile, stante la mancanza dell'istituto della separazione nel loro regime.

7310 Quando il **matrimonio** è stato **dichiarato nullo dopo la morte** di uno dei coniugi, il coniuge superstite di buona fede succede come se fosse coniuge a tutti gli effetti, applicandosi pertanto le regole generali, compresa la successione nel contratto di locazione (art. 584 c. 1 c.c.). Egli è però escluso dalla successione, se il **defunto** al momento della morte **risulta legato** da un valido matrimonio con un altro soggetto (art. 584 c. 2 c.c.).

7312 CONCORSO CON I FIGLI (art. 581 c.c.) Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre **un solo figlio**, e ad un terzo se ci sono **più figli**.



Indicazioni operative e protocolli dei tribunali

SOMMARIO	
Indicazioni operative per la redazione degli atti in materia di famiglia e minori	9655
Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis 18 c.p.c.	9665
Protocollo per i trasferimenti immobiliari	9675
Modello di piano genitoriale (Ordine degli avvocati di Milano)	9685
Modello di piano genitoriale (Consiglio Nazionale Forense)	9695
Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori	9705
Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori (Consiglio Nazionale Forense)	9715
Modello di comparsa di costituzione del curatore speciale	9725
Linee Guida - Convenzione di negoziazione assistita in ambito familiare	9735
Documento d'intesa per la realizzazione di nuove pratiche nell'ambito del contrasto alla violenza domestica	9745

Nei paragrafi che seguono si riportano **per intero** e nella loro **versione ufficiale** alcuni documenti a cui più volte si è fatto riferimento nel presente volume.

Essi contengono utili **indicazioni operative** per lo svolgimento del nuovo rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 e in vigore per i procedimenti instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**.

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE EX ART. 473 BIS 18 C.P.C. Il documento qui riportato si trova allegato alle «Indicazioni operative per la redazione degli atti in materia di famiglie e minori» riportate al n. 9655 ed è consultabile online sul sito www.ordineavvocatomilano.it.

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE

RESI EX ART. 473 BIS 18 C.P.C. DA

..... nato/a a

il e residente in

Consapevole che, secondo quanto dispone l'art. 473-bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile sia ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. e, quindi, può costituire argomento di prova, sia ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, può essere ragione per la condanna alle spese per violazione del dovere di lealtà e probità e per la condanna per responsabilità aggravata.

1) I **REDDITI** per gli ultimi tre anni solari fu partito dall'ultimo per il quale alla data odierna è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate (sia menzionati nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate, sia per qualsiasi ragione non menzionati, percepiti sia in Italia, sia all'estero), sono i seguenti

A) REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO

Descrizione	Ultimo anno ¹	Penultimo anno	Terzultimo anno
Redditi da lavoro dipendente			
Redditi da pensione			
Redditi da attività industriale			
Redditi da attività autonoma/libera professionale (enclaves)			
Ass. prep. (aliquota In Bol. 1/10)			
Redditi da partecipazione			
Canoni e altri frutti di beni immobili			
Redditi finanziari			
Altre somme e qualsiasi altro ricavo dell'anno ²			
TOTALE			
Imposte ³ sui redditi sopra indicati			
TOTALE al netto delle imposte			

¹ indicare, per ciascuno degli anni, il reddito al lordo delle imposte e al netto dagli eventuali contributi previdenziali obbligatori indicati nel quadro P della dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico). Per i lavoratori dipendenti la somma indicata sulla Certificazione Unica è lasciata dal datore di lavoro e riportata, sommando agli altri eventuali redditi, nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico). È già al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

² Indicare in questa riga qualsiasi altra somma percepita nell'anno (es. somme ricevute da la famiglia d'origine, redditi vitalizi finanziamenti, doni, somme percepite da terzi, di cui il dichiarante sia beneficiario).

³ Indicare sia le imposte indicate nella dichiarazione dei redditi, sia le imposte relative ai redditi sottoposti a tassazione separata (es. capitale sociale).